



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie
Unità Operativa Economato e Tributi sugli immobili
Ufficio Tributi sugli Immobili

Via Ducale, 7 - 47900 Rimini
tel. 0541 704631 - fax 0541 704170
www.comune.rimini.it
e-mail: tributi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

OGGETTO: Esenzione ICI abitazione principale – casi di non assimilazione. Definizione agevolata per i versamenti ancora dovuti per l'anno 2008.

Con la Risoluzione Ministeriale n. 01/DF del 04 marzo 2009 (con oggetto "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo"), il Ministero, in particolare, precisa che:

1. a differenza di quanto in precedenza indicato nella Risoluzione Ministeriale n. 12/DF/2008, le assimilazioni regolamentari che danno diritto all'esenzione sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da specifiche disposizioni di legge:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, L. 662/96);
 - b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (art. 59, comma 1, lett. e), D. Lgs. 446/97);
2. e' dovuto, senza sanzioni ed interessi, il versamento dell'ICI 2008 non effettuato da coloro che, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, non hanno pagato, ritenendo di rientrare nelle condizioni di esenzione.

In merito, si evidenzia che il Comune di Rimini, nel proprio Regolamento, aveva espresso la volontà di effettuare l'assimilazione all'abitazione principale limitatamente alla situazione di cui al punto 1. lettera a) e non anche per l'ipotesi di cui alla lettera b), della citata Risoluzione Ministeriale.

Relativamente ai versamenti ancora dovuti, di cui al precedente punto 2), si anticipa che e' in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale una delibera finalizzata alla definizione tributaria agevolata.

Piu' precisamente, per le ipotesi di cui trattasi, come ad es. **le abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale**, l'Ente stabilirà la non applicazione di sanzioni ed interessi, per i contribuenti che provvederanno **entro la rata di saldo ICI 2009**, ovvero entro il 16/12/2009, ad eseguire il pagamento dell'importo totale dovuto a titolo di imposta ICI anno 2008 (mediante apposito versamento, debitamente distinto da quello riferito all'anno d'imposta 2009).

Rimini, 16 marzo 2009